



# COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

Provincia di Brescia - Sede: 25080 Polpenazze del Garda, Piazza Biolchi

Tel. 0365/674012 - fax 0365/674639

## Ordinanza n. 40

Polpenazze del Garda, li 14/07/2009

**ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DI INCONVENIENTI IGIENICI CAUSATI DALLE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI E NORME PER LA CONDOTTA DEI CANI NEGLI UFFICI PUBBLICI, NEL CENTRO ABITATO, NEI GIARDINI PUBBLICI, DEL TERRITORIO COMUNALE DI POLPENAZZE DEL GARDA, NEI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, RISTORANTI ED ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che frequentemente si riscontrano problemi di carattere igienico e sanitario negli uffici pubblici, nel centro abitato, nei giardini pubblici, nei negozi di generi alimentari, nei ristoranti, ed in particolare nei luoghi destinati ai giochi dei bambini, causati dalle deiezioni di animali;

**CONSIDERATO** inoltre che è invalso l'uso di introdurre i cani negli uffici pubblici, nei negozi di generi alimentari, nei ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti;

**VALUTATO** inoltre che il cane può essere portatore di malattie quali scabrosi, filariasi, rogne, toxoplasmosi salmonella ed altre specie che hanno principale fonte di infezione negli escrementi;

**RILEVATO** altresì che per l'incolumità e la sicurezza delle persone, in particolare in luoghi affollati, è indispensabile che i proprietari o coloro che accompagnano i cani nei luoghi sopraccitati, li muniscano di guinzaglio e per i cani di grossa taglia (il cui peso è pari o superiore ai 18 Kg. e l'altezza al garrese superiore a 35 cm.), li muniscano anche di museruola;

**RITENUTO** di dover prevenire i problemi di carattere igienico e sanitario di cui trattasi, e la necessità di offrire un'immagine cittadina di pulizia e di decoro anche in considerazione della preminente vocazione turistica del luoghi;

**VISTO** l'aumento costante dei numero dei cani nel territorio comunale;

**VISTI** i regolamenti d'Igiene Tipo e di Polizia Veterinaria vigenti;

**VISTI** gli art.50, comma 5 e art. 54 del T.U. n.267/2000 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali nonché la legge n. 3/2003;

**VISTO** il vigente statuto comunali;

### ORDINA

- è fatto divieto di condurre cani negli uffici pubblici, nei negozi di generi alimentari, nei ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti;
- è fatto divieto, fermo restando quanto indicato al precedente punto , ai detentori di cani di condurre gli stessi nei pubblici giardini ed aiuole, mentre nei centri abitati dovranno essere muniti di attrezzatura per la raccolta e la pulizia del suolo pubblico (paletta e sacchetto o similari), **è obbligatoria la raccolta delle deiezioni dei propri animali** e le stesse dopo aver chiuso il sacchetto vanno riposte nei cassonetti dei R.S.U. (cassonetti verdi);
- è fatto obbligo, nei centri abitati, munire di museruola e tenere al guinzaglio i cani di grossa taglia;
- dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per ciechi, i cani della protezione civile, dei gruppi e associazioni di volontariato e delle Forze dell'Ordine, quando sono utilizzati per servizio;
- i trasgressori delle disposizioni sopra descritte sono puniti con una sanzione amministrativa di euro 100,00 (cento/00);
- è fatto obbligo al personale della Polizia Locale ed agli altri Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente Ordinanza;
- La presente Ordinanza annulla ogni precedente provvedimento emanato in materia.

Si raccomanda un corretto approccio alla presente, nel rispetto dell'igiene e del decoro del nostro territorio.

Il Sindaco  
Arch. Giuseppe Turrina